

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito di indagini preliminari, B.L., direttore (manufacturing manager) dello stabilimento di Voghera della multinazionale C. s.p.a., veniva tratto a giudizio, con rito ordinario, innanzi al Tribunale di Voghera, per rispondere del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

Risultava, invero, che il 5 agosto 1998, nel predetto stabilimento di Voghera, il lavoratore G.A. mentre disponeva alcune scatole su un nastro trasportatore veniva trascinato, con il piede sinistro, in una fessura della macchina, non segregata, e quindi contro gli organi lavoratori della stessa, così riportando gravi lesioni personali (schiacciamento del piede sinistro con frattura del malleolo e ferita l.c.).

Con sentenza in data 5 aprile 2004, il Tribunale dichiarava l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannava, con la concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, alla pena di 1 mese e 20 giorni di reclusione, sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria di Euro 2.500 di multa.

Alla luce della espletata istruzione dibattimentale, ricostruita la dinamica dell'infortunio, il Giudice di primo grado riteneva accertato:

- la sussistenza, in capo all'imputato, del dovere di sicurezza, in virtù di formale delega conferitagli dal datore di lavoro (la lettera di assunzione del B., in data 10 marzo 1994, in qualità di manufacturing manager, con la quale gli era stato, tra l'altro, conferito il compito di "prendere tutte le misure ed attuare tutti gli interventi per ottemperare a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme per la prevenzione infortuni e igiene del lavoro" e gli erano stati all'uopo conferiti ampi poteri di autonomia tecnico-decisionale e poteri di spesa);

- la sussistenza di una condotta colposa dell'imputato, in rapporto eziologico con l'evento dannoso (per non avere dotato l'infortunato di scarpe antinfortunistiche e per non avere protetto il luogo ove i due nastri trasportatori della macchina si congiungevano, in modo da evitare contatti con le parti del corpo del lavoratore).

Proponeva appello il difensore dell'imputato chiedendone l'assoluzione dal reato ascrittogli, per non avere commesso il fatto e, in via graduata, la riduzione della pena inflitta, previa applicazione, con giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche e con ampia rateizzazione nel pagamento della sanzione pecuniaria inflitta.

Con riferimento al principale motivo di gravame, l'appellante deduceva l'insussistenza di un dovere di sicurezza gravante su B.

Ed invero: a) se con la lettera di assunzione dell'imputato presso la C. erano stati conferiti a B. compiti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, in realtà non gli era stata mai conferita, in materia, una delega formale per l'esercizio di tali poteri e per l'assunzione dei relativi rischi; difettava, invero, per la trasferibilità degli obblighi in tema di sicurezza una delega espressa (e non solamente presunta), in forma scritta, accettata dal delegato e contenente la precisa enunciazione dei poteri e degli obblighi trasferiti in capo a quest'ultimo;

b) in seno alla società, il ruolo di Amministratore delegato e di "datore di lavoro" era stato assunto da tale L., con poteri ben più pregnanti e significativi di quelli conferiti a B.;

c) l'imputato, dirigente di altissimo livello in uno stabilimento di notevoli dimensioni, non era certamente il responsabile del servizio di protezione né si era mai occupato di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, questioni demandate ad altri soggetti;

d) tutti i dipendenti facevano riferimento, in materia di sicurezza, al caporeparto, sig. G., dal quale ricevevano gli ordini;

All'odierna udienza, celebrata in contumacia di B.L., all'esito della discussione, il P.G. ed il difensore chiedevano, rispettivamente, la conferma della sentenza gravata e l'accoglimento dei

motivi di impugnazione, con conseguente assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli, con formula ampiamente liberatoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Non contestata la dinamica dell'infortunio, così come ricostruita dal Giudice di primo grado e la ricorrenza della ipotizzata condotta omissiva (il mancato apprestamento delle necessarie misure di protezione), in rapporto eziologico con l'evento dannoso, la difesa di B. ha riproposto la questione, disattesa dal Tribunale, della insussistenza, in capo all'imputato, del "dovere di sicurezza" e, quindi, della sua estraneità al reato (tra l'altro, di prossima prescrizione).

Il motivo di appello è fondato e merita accoglimento, con conseguente riforma della sentenza gravata ed assoluzione dell'imputato dal reato ascrittogli, per non avere commesso il fatto.

E valga il vero.

E' pacifico in atti, alla luce delle risultanze del certificato della Camera di Commercio acquisito e delle deposizioni testimoniali assunte, che:

- all'epoca dell'infortunio, B.L. non era il "datore di lavoro" dell'infortunato, ricoprendo la carica di direttore ("manufacturing manager") dello stabilimento di Voghera della multinazionale C. s.p.a., con funzioni di elevato livello dirigenziale in una azienda di notevoli dimensioni;
- in seno alla predetta società, il ruolo di datore di lavoro, competeva a L.C., Consigliere delegato dal 3 luglio 1997, con "tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società, con le più ampie facoltà al riguardo..."(cfr. ver. C.d.A. in data 3 luglio 1997);
- l'imputato non si è mai occupato, neppure di fatto, di questioni riguardanti la prevenzione di infortuni e l'igiene del lavoro, demandate al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, C.C. (cfr. relazione di servizio dell'A.S.L. di Pavia e dep. Testimoniale M.E.);
- B. non ha mai effettuato alcuna intromissione, sia tecnica che decisionale, nella sfera di operatività attribuita al predetto responsabile del servizio di protezione, né ha mai avuto rapporti diretti con i dipendenti della ditta i quali ricevevano ordini ed istruzioni dai relativi capireparto.

E' da escludere, pertanto, che l'appellante fosse destinatario del "dovere di sicurezza" ed avesse, quindi, l'obbligo di adottare quelle misure protettive, tassativamente prescritte dalla legge, che avrebbero impedito il verificarsi dell'infortunio in esame.

Né può ritenersi, come erroneamente fatto dal Giudice di primo grado, che trattandosi, nella specie, di una impresa di grandi dimensioni in cui la ripartizione delle funzioni era imposta dalla organizzazione aziendale, siffatto obbligo di sicurezza gravasse, in ogni caso, sull'imputato in virtù di una delega di funzioni in materia di prevenzione e sicurezza, conferitagli con la nota allegata alla lettera di assunzione in data 10 marzo 1994.

E' da escludere, infatti, che tale documento, per forma e contenuto, possa integrare una vera e propria "delega di funzioni".

In materia di applicazione di normative antinfortunistiche, l'imprenditore, nell'ipotesi in cui, per la complessità e l'ampiezza dell'azienda, ovvero per la pluralità di stabilimenti dell'impresa, ovvero ancora per altre ragionevoli evenienze, si trovi nella impossibilità di esercitare personalmente i poteri-doveri connessi alla sua condizione di naturale destinatario della normativa antinfortunistica, può legittimamente delegare ad altro soggetto gli obblighi su di lui gravanti e tale delega lo esonera da responsabilità qualora sia conferita in forma scritta, abbia contenuto puntuale (con chiaro e completo riferimento ai poteri effettivamente delegati, tale da non lasciare adito ad alcun dubbio in proposito) e sia effettuata in favore di un soggetto affidabile (delegato), dotato di adeguata capacità ed idoneità tecnica che gli consenta di assolvere i relativi compiti, con piena autonomia decisionale (anche in materia di spesa), affrancato da ogni ingerenza del delegante.

La delega (ovvero il mandato) disciplinata dagli artt. 1703 e 1709 c.c. presuppone, tra l'altro, che il mandante abbia la capacità di disporre del diritto, della facoltà ovvero della potestà conferiti al mandatario e che quest'ultimo abbia, a sua volta, la capacità di perseguire il predetto fine ed accetti volontariamente la "delega" nella consapevolezza degli obblighi di cui viene a gravarsi.

Orbene nessuno dei predetti requisiti può rinvenirsi nella richiamata lettera di assunzione, inviata dalla C. in data 10 marzo 1994 e nel relativo allegato (doc. a f. 67-68).

E valga il vero:

1. la lettera di assunzione in esame (f. 47), sottoscritta, verosimilmente, non già dal “datore di lavoro” L. ma da un dirigente dell’Ufficio personale dell’azienda nonché, per accettazione, dall’imputato, non proviene dal soggetto che poteva legittimamente delegare ad altri gli obblighi su di lui gravanti in materia di prevenzione e sicurezza, non risulta preceduta da un deliberato dell’organismo direttivo della società titolare del potere-dovere aziendale (asseritamente) trasferito, non contiene alcuna indicazione dell’organo delegante, è priva di qualsiasi esplicito riferimento ai poteri-doveri (asseritamente) delegati e non contiene alcuna delega (neppure implicita) di attribuzioni in materia di applicazioni di normative antinfortunistiche;

2. la nota, in pari data, allegata alla predetta lettera di assunzione, priva di qualsiasi sottoscrizione (e neppure richiamata dalla predetta lettera) non integra, per il suo contenuto, una formale delega di funzioni dal mandante al mandatario, ma si limita ad individuare le “mansioni” assegnate al nuovo assunto (“le precisiamo il contenuto delle sue funzioni...”);

3. tale ultima nota, pur assegnando al B. il compito di “prendere tutte le misure ed attuare tutti gli interventi per ottemperare a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme per la prevenzione infortuni e l’igiene del lavoro”, non consente, per la sua estrema genericità e per la mancata enunciazione dei motivi che la rendono necessaria, di individuare, in modo completo e chiaro quali specifici poteri-doveri siano stati trasferiti dal (eventuale) delegante al (eventuale) delegato ed a quest’ultimo di conoscere le (eventuali) responsabilità attribuitegli.

In breve, la lettera di assunzione in questione (così come il “mansionario” alla stessa allegato), per difetto di forma e di contenuto, non può integrare una delega di funzioni, in materia di prevenzione e di sicurezza, dall’imprenditore L. (il “datore di lavoro”) al direttore dello stabilimento di Voghera, B.L.

Ne consegue l’assoluzione dell’imputato dal reato ascrittogli, con la formula di cui al dispositivo.

#### PQM

V. l’art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Voghera in data 5 aprile 2004, appellata da B.L., assolve l’imputato dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto.

Così deciso in Milano il 27 aprile 2005.

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.